ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E ISTITUZIONE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art. 4

Partecipazione del Ministro a Comitati di Ministri ed al Consiglio supremo di difesa

Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica partecipa ai Comitati di Ministri con competenza in materia economica e finanziaria o che comunque interessi la programmazione economica. Egli fa, altresi', parte del Consiglio supremo di difesa, istituito con legge 28 luglio 1950, n. 624. (9)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1998, non più in vigore dal 26 marzo 1998 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica
Estremi	Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Titolo	I — Attribuzioni ed ordinamento del ministero del bilancio e della programmazione economica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1967

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(9) Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera g)) che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, sono o restano abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 10 della presente legge.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-e-ordinamento-del-ministero-del-bilancio-e-della/art-4-partecipazione-del-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

ministro-a-comitati-di-ministri-ed-al-consiglio/versione/12